



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

Ordinanza n° 16/2009

Il Capo del Circondario Marittimo,

- VISTA:** l'Ordinanza n°06/2006 datata 13/03/2006 con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha approvato il "Regolamento Interno dell'approdo turistico di Marina di Porto Cervo";
- VISTA:** l'istanza redatta in data 21/12/2008 dai cointestatari della concessione demaniale marittima della Marina di Porto Cervo, pervenuta ed assunta a protocollo da questo Ufficio Circondariale Marittimo il 10/03/2009 al numero 1183;
- RITENUTO:** necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito di detto porto turistico dal punto di vista della sicurezza della navigazione e portuale;
- VISTI:** gli articoli 16 - 17 - 30 - 62 - 81 - del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

ORDINA

- Art. 1 È approvato il "Regolamento di sicurezza dell'approdo turistico della Marina di Porto Cervo" allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore alla data odierna.
- Art. 2 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web www.guardiacostiera.it/golfoaranci.
- Art. 3 L'ordinanza n. 06/2006 del 13/03/2006, in premessa citata, è abrogata.
- Art. 4 I contravventori alla presente ordinanza - oltre a essere responsabili civilmente e penalmente per i danni che possano derivare a persone e/o cose saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dei pertinenti articoli del Codice della Navigazione e delle normative vigenti nelle rispettive materie.

Golfo Aranci, 15 MAG 2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo BORETTAZ

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO

DI
PORTO CERVO

PORTO TURISTICO DI PORTO CERVO

REGOLAMENTO DI SICUREZZA

1. PREMESSE

1.1. Fonti

La Porto Cervo Marina S.r.l.- Società unipersonale, la Sardegna Resort S.r.l. - Società unipersonale e la Associazione Sportiva Yacht Club Costa Smeralda (di seguito le "Concessionarie"), hanno redatto il presente Regolamento di Sicurezza in aderenza al contenuto dell'Atto formale di Concessione Demaniale n. 229 (di seguito: la "Vecchia Concessione") del Registro Concessioni, n. 68 del Registro degli atti n. 210 del Repertorio degli atti stipulata con l'amministrazione Marittima di Olbia in data 28.05.1980 e 29.07.1981, meglio ridefinito nell'atto suppletivo (all'indicato atto formale) n° 002/2004 n° 150 del 05/07/2004, con il quale si è aggiornata e formalizzata la cointestazione alle suddette Concessionarie della Concessione relativa all'occupazione ed all'uso, per la durata di anni 50, di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 255.868 situata in località Porto Cervo del Comune di Arzachena (OT) allo scopo di realizzare un approdo turistico e le relative infrastrutture e nell'atto suppletivo formale n° 03/2007 del Registro Concessioni per Atto Suppletivo, n° 05/2007/Dem. del Registro Repertorio stipulato con l'Amministrazione Marittima di Olbia in data 15/11/2007 con il quale si è ottenuto l'ampliamento della superficie di specchio acqueo in concessione di ulteriori mq. 19.600, per complessivi mq. 275.468 (di seguito denominato "Porto"), nonché la proroga della durata della concessione demaniale di anni 25, con scadenza globale della stessa il 10/04/2050 (di seguito la "Nuova Concessione").

Le Concessionarie hanno affidato alla Cantiere Porto Cervo S.r.l. - Società unipersonale, ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della Navigazione, la gestione del cantiere navale sito all'interno del Porto.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti, come di seguito definiti, del Porto e da chiunque, a qualsiasi titolo, vi acceda.

1.2. Individuazione delle parti

Posto che tra le società Concessionarie sussiste un accordo in forza del quale la gestione del Porto è assunta dalla Porto Cervo Marina S.r.l. - Società unipersonale, mentre al Cantiere Porto Cervo S.r.l. - Società unipersonale è riservata la gestione del cantiere navale ed allo Yacht Club Costa Smeralda è riservata la gestione del "Centro Sportivo 12 Metri" con gli ormeggi relativi alla banchina ad esso prospiciente, nonché della limitrofa banchina di collegamento al molo "N", (di seguito denominato, per

brevità, “Centro Sportivo”) (il tutto, come meglio specificato nella planimetria allegata al presente Regolamento di Sicurezza sub lett. A), nel presente Regolamento Interno la Porto Cervo Marina S.r.l. - Società unipersonale - verrà indicata con la denominazione “Marina”, il Cantiere Porto Cervo S.r.l. - Società unipersonale verrà denominato “Cantiere”, la Associazione Sportiva Yacht Club Costa Smeralda verrà indicata con la denominazione “YCCS”, mentre con la locuzione “Utente” verrà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all’ormeggio pubblico che riservato (Proprietario, Comandante o Responsabile della imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, ecc.) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il Porto, ovvero l’intera superficie demaniale in concessione alle società indicate nel precedente articolo.

1.3. Modifiche e aggiornamenti

Le Concessionarie si riservano di aggiornare in ogni momento e con l’approvazione della Autorità Marittima il presente Regolamento di Sicurezza, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti il Porto, in accordo con le determinazioni delle società medesime e/o con le disposizioni delle Autorità Marittime competenti.

1.4. Organizzazione interna

La Marina provvede alla gestione portuale e a tutte le attività connesse. La Direzione del Porto è affidata dalla Marina ad un Direttore al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione del Porto, alla fornitura dei servizi portuali, delle prestazioni accessorie e connesse relative agli ormeggi.

2. MANOVRA E ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

2.1. Posti di ormeggio di transito.

2.1.1. Disponibilità posti di ormeggio ad uso pubblico o di transito.

La imbarcazione in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all’uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Porto.

La sosta sarà gratuita per un periodo limitato alle prime 12 ore, comprese nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 20. Durante tale periodo le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali in ragione del 100% (cento per cento) delle tariffe in vigore approvate dall’Autorità Marittima. Decorso il periodo sopracitato gli Utenti in transito sono tenuti al pagamento delle

tariffe per la sosta. I benefici previsti al punto precedente si applicano a tutte le unità.

L'Utente in transito non potrà comunque sostare ivi per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontani dallo stesso, ciò per evitare ogni forma di accaparramento.

L'allontanamento dal posto di ormeggio di transito per un periodo di tempo inferiore alle 24 ore non interrompe il decorso dei sette giorni di sosta massima nella zona di transito.

Qualora la Direzione del Porto ravvisi la necessità di disponibilità in zona transito, l'Utente che ivi è ormeggiato dovrà lasciare libero il posto di ormeggio occupato su semplice richiesta della Direzione medesima e, ove intenda rimanere nello specchio acqueo del Porto, trasferirsi nei posti in quel periodo disponibili per l'ormeggio riservato, secondo le modalità, condizioni e tariffe indicate dalla Marina.

Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria. L'ormeggio di transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione del Porto o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

3. NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

3.1. Accesso e sosta del naviglio da diporto.

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto, autorizzate dalla Direzione del Porto, nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

È consentito l'accesso e l'approdo verso e nella zona riservata al Cantiere anche per imbarcazioni diverse da quelle da diporto.

La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

3.2. Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in Porto della unità devono recarsi alla Direzione del Porto e compilare una "Dichiarazione d'Arrivo", su cui verranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo; fanno eccezione le sole imbarcazioni dirette al Cantiere ed al Centro Sportivo, che dovranno essere identificate e registrate, rispettivamente, dal Cantiere e dallo YCCS.

Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione del Porto. L'Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile.

Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l'Utente deve richiedere alla Direzione del Porto un contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile.

Ogni imbarcazione o natante non identificabile verrà ritenuta dalla Marina come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto, dopo aver comunicato tale circostanza all'Autorità Marittima competente, ed essere stata da quest'ultima autorizzata, la Marina provvederà immediatamente alla sua rimozione, con oneri (spese di rimozione, occupazione ormeggio, tiraggio a secco, alaggio, e/o qualsiasi altro onere) a carico del proprietario della stessa, per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio.

3.3. Manovre in Porto

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione del Porto, o dal personale da essa dipendente, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore, di rientro dopo le h. 21.00 o di partenza prima delle h. 08.30 o dopo le h. 19.30. Si fa eccezione a quanto sopra solo per le imbarcazioni che transitano da e verso il Cantiere oppure da e verso il Centro Sportivo dello YCCS.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario, in ogni caso per i wind-surf.

È, inoltre, vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre di ormeggio e disormeggio.

La velocità massima consentita all'interno del Porto è di 3 (tre) nodi.

3.4. Ancoraggio

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, è vietato dar fondo all'ancora all'interno del Porto in assenza di permesso della Direzione del Porto.

3.5. Ormeggi

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinesche. La Direzione del Porto fornisce l'assistenza all'ormeggio ferma restando l'esclusiva responsabilità del comandante durante la manovra di ormeggio. Il comandante dell'unità, qualora la stessa rimanga incustodita all'ormeggio, ha la facoltà di lasciare le chiavi d'accesso presso la Direzione del Porto secondo le

procedure da quest'ultima definite, e comunque senza che la Marina ne assuma la custodia.

3.6. Banchina carburanti

Il Porto è fornito di una banchina appositamente attrezzata, destinata al rifornimento dei carburanti.

Le imbarcazioni che approdano per rifornimento carburanti devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.

Alla banchina carburanti è rigorosamente vietato l'ormeggio in seconda andana per le imbarcazioni in attesa di rifornimento.

3.7. Accesso via terra e circolazione dei veicoli

È severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni, all'interno dell'aree operative, quali banchine, pontili, moli, salvo i mezzi del Cantiere e quanto espressamente autorizzato dalla Direzione del Porto o dall'Autorità Marittima e, in ogni caso, per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

La velocità massima dei veicoli autorizzati all'accesso della zona del molo A è di 5 Km all'ora, come da apposita segnaletica verticale. È fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

3.8. Inquinamenti e molestie

In osservanza del Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, con ordinanza n. 65/08 del 23.12.08, nel Porto è vietato:

- 3.8.1. l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili (per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; il Porto è attrezzato per lo svuotamento di tali serbatoi);
- 3.8.2. l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- 3.8.3. l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (è disponibile in Porto un apposito contenitore);
- 3.8.4. lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii (la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori)
- 3.8.5. il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili.

In Porto è altresì vietato:

- 3.8.6. in mancanza di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nonché, in maniera permanente, l'uso di proiettori e sirene;
- 3.8.7. in tutto l'ambito portuale, la pesca sia professionale che sportiva, esercitata con qualsiasi sistema e mezzo, compresa quella subacquea .
- 3.8.8. effettuare bagni in mare in tutto lo specchio acqueo portuale.
- 3.8.9. ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili.

3.9. Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione.

In particolare deve essere evitata ogni azione che possa determinare il rischio di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

La Marina avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del Porto. Stessa facoltà potranno esercitare il Cantiere e lo YCCS per le aree di rispettiva pertinenza.

L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- 3.9.1. è assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento;
- 3.9.2. il rifornimento di carburanti e lubrificanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti a motori fermi. È assolutamente vietato, nell'ambito del Porto, esclusa l'area Cantiere, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione del Porto;
- 3.9.3. prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del motore;
- 3.9.4. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;

- 3.9.5. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione, tranne in caso di barche che vanno al Cantiere per effettuare adeguamenti e riparazioni a detti impianti;
- 3.9.6. le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi, a mano ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
- 3.9.7. in caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione del Porto, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente della Marina o del comandante;
- 3.9.8. ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- 3.9.9. in caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l'Ufficio locale Marittimo di Porto Cervo, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese dell'Utente. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli sversamenti di idrocarburi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.
L'intervento di bonifica sarà effettuato a cura della Direzione del Porto anche nei casi in cui non sia individuato l'Utente responsabile e lo sversamento risulti causato da ignoti;
- 3.9.10. in Porto e nelle vicinanze del Porto è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali, di soccorso o per prove tecniche di operatività effettuate dal Cantiere.

3.10. Ispezioni

La Direzione del Porto dovrà sottoporre eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, all'attenzione dell'Autorità Marittima. Questa, qualora sussistano fondati motivi, potrà disporre delle ispezioni a bordo delle unità. I comandanti delle imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le normative vigenti e con il presente Regolamento, saranno perseguiti secondo quanto da questi previsto.

3.11. Assicurazione

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere coperta da regolare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come previsto dalle norme vigenti.

La Marina segnalerà all'Autorità Marittima l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono, riservandosi la facoltà di non accettare la stessa all'ormeggio. Le stesse iniziative dovranno prendere sia il Cantiere che lo YCCS per le imbarcazioni che si trovassero nell'area di loro competenza.